

«La disabilità nel tempo: evoluzione storica, modelli concettuali e nuove prospettive di inclusione»

Principali Norme a tutela del Ragazzo Disabile

Concetti Chiave

Distinzione terminologica introdotta dall'OMS nel 1981:

- **Minorazione o menomazione o danno**
- **Disabilità**
- **Handicap**



Definizione dei termini

La menomazione indica qualsiasi perdita o anormalità di una struttura o di una funzione fisiologica, anatomica oppure psicologica (in questo caso si tende a parlare di “disturbo”). Una persona con tetraplegia ha una menomazione fisica agli arti dalla nascita, una persona senza mano a causa di un incidente ha una menomazione fisica acquisita nel corso della vita.

Definizione dei termini

La **disabilità** rappresenta la conseguenza pratica della menomazione e, quindi, indica lo svantaggio personale che la persona disabile vive espresso in ciò che è in grado di fare o meno. Anche la disabilità può presentarsi dalla nascita, ma può insorgere anche nel corso della vita.

Per fare qualche esempio, una menomazione fisica agli arti inferiori comporta una disabilità nel camminare, mentre una menomazione psicologica comporta una disabilità relazionale.

Definizione dei termini

L'**handicap** indica lo svantaggio sociale vissuto da una persona a seguito di una disabilità o menomazione. La persona con handicap, nell'incontro con l'ambiente fisico e sociale, può trovarsi in difficoltà nel muoversi nello spazio in autonomia, nell'essere indipendente nel prendere delle scelte o nel prendersi cura di sé, oppure nel trovare un'occupazione e un'indipendenza economica.

La persona con tetraplegia, ad esempio, può sviluppare una disabilità nel camminare e un grave handicap negli spostamenti autonomi se l'architettura urbana prevede solo scalini impossibili da utilizzare con una carozzina e non è, quindi, fornita di scivoli

Differenza disabilità - invalidità

La **differenza tra invalidità e disabilità** è nella valutazione medica che viene operata.



Mentre **nell'accertamento di invalidità** la valutazione medica riguarda la **capacità lavorativa della persona**, **l'accertamento dell'handicap** si concentra sullo stato di gravità delle difficoltà sociali e relazionali di un soggetto e può dare accesso a servizi sociali e previdenziali nonché a particolari **trattamenti fiscali**.

La differenza di approccio che abbiamo delineato porta per conseguenza che un soggetto potrebbe avere una **riduzione della capacità lavorativa** anche parziale (dunque non pari al 100% di invalidità civile) pur avendo una situazione di **handicap grave**

Il quadro storico della disabilità a scuola

- ◆ Esclusione (anni 60) : Istituzioni di strutture speciali per il trattamento della diversità
- ◆ Separazione(anni 70): Sperimentazione in alcuni plessi dell'inserimento di bambini con disabilità
- ◆ Integrazione (anni 80-90): primo passo verso l'inclusione
- ◆ Inclusione (anni 90 ad oggi): Riconoscimento dei Bisogni Educativi Speciali
- ◆ Inclusione –Strumenti (dal 2012): Ampliamento dell'area dei BES

Il Quadro normativo – Segregazione -

Riconosce il diritto delle persone con disabilità ad avere un posto nella società, ma si limita ad inserirle in un posto spesso separato dalla società (un istituto o una classe speciale per es.) o in una situazione passiva.

Il Quadro normativo – INTEGRAZIONE -

E' il processo che garantisce alle persone con disabilità il rispetto dei diritti all'interno dei luoghi ordinari, senza però modificare le regole e i principi di funzionamento della società e delle istituzioni che li accolgono.

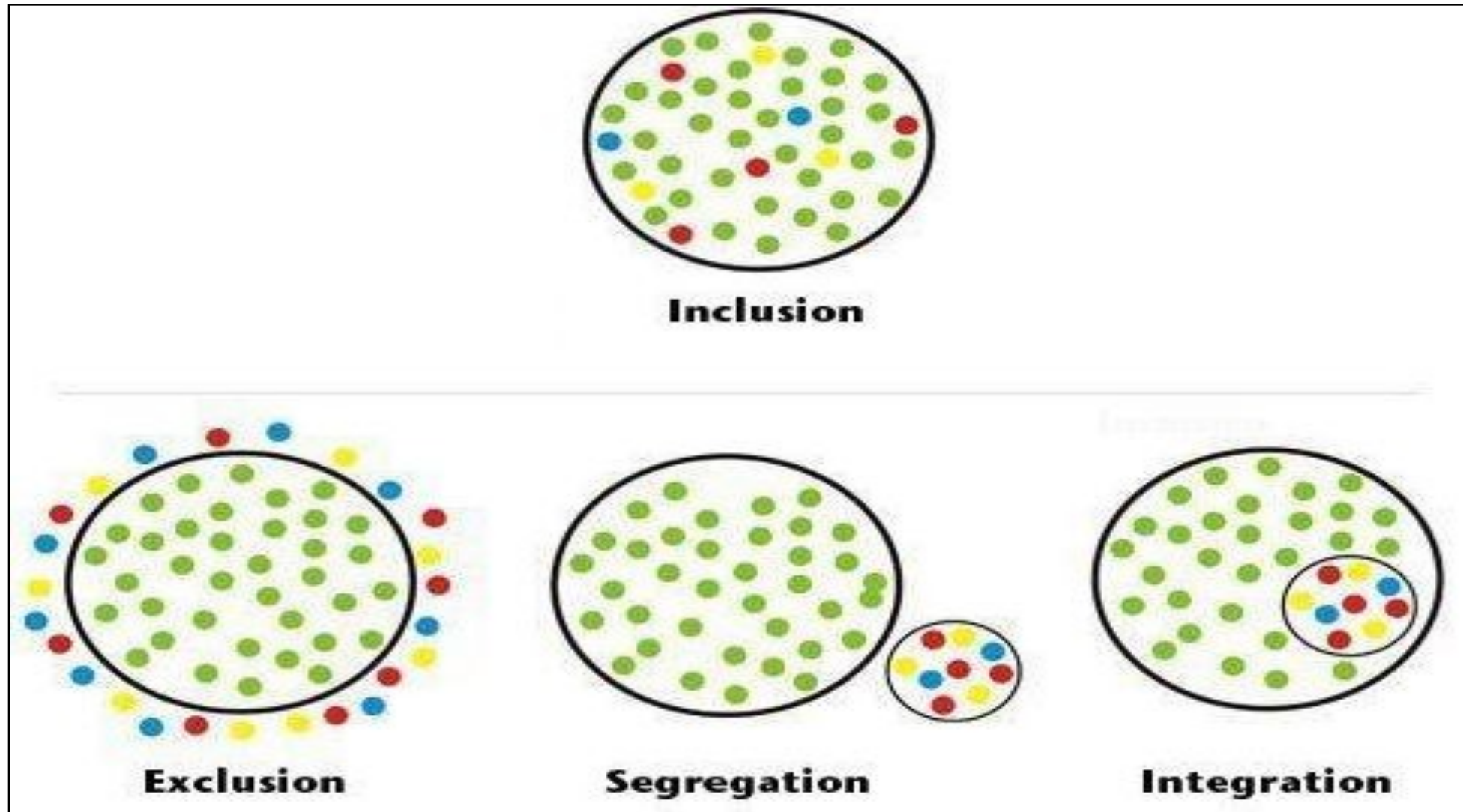
Il Quadro normativo – INCLUSIONE -

E' il concetto che prevale nei documenti internazionali più recenti. La persona con disabilità è considerata cittadino a pieno titolo e quindi titolare di tutti i diritti come gli altri cittadini.

Viene però riconosciuto che la società si è organizzata in maniera tale da creare ostacoli, barriere e discriminazioni, che vanno rimosse e trasformate.

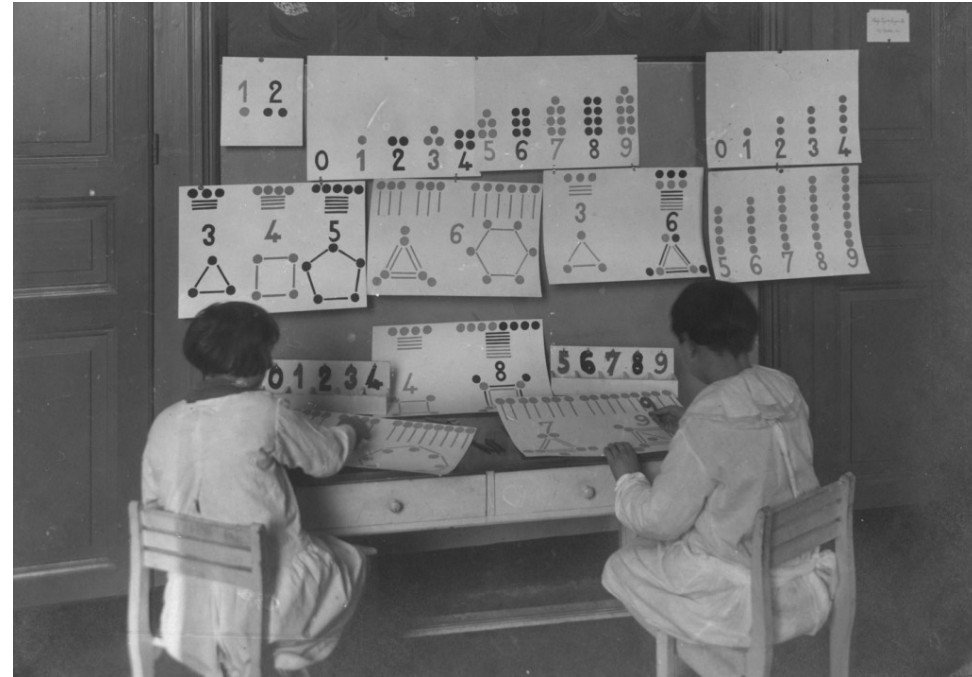
La persona con disabilità entra quindi nella comunità con pieni poteri, ha il diritto di partecipare alle scelte su come la società si organizza, sulle sue regole e sui principi di funzionamento.

Il percorso storico dell'inclusione in Italia



Istruzione e handicap fino agli anni '60 –ESCLUSIONE-

- ◆ scuole speciali, quasi tutte annesse ad istituti speciali residenziali;
- ◆ sulla logica didattica prevale quella sanitaria e di recupero riabilitativo, giacché oggetto primario di attenzione era lo stato di minorazione e disabilità più che la situazione di handicap e di emarginazione a questo conseguente.



Legge n.1859/1962 -Istituzione della scuola media statale

Art. 12

Istituzione di classi differenziali per alunni disadattati scolastici.

Formazione di una Commissione per procedere al giudizio per il passaggio degli alunni a tali classi: due medici, di cui almeno uno competente in neuropsichiatria, in psicologia o materie affini, e un esperto di pedagogia.

Numero massimo di alunni = 15

Possibilità di formulare calendario speciale, appositi programmi e orari d'insegnamento.

Legge n.444 del 1968: scuola Materna statale, sezioni speciali e scuole materne speciali

classi differenziali



ANNI 70 CON LA SEPARAZIONE

Legge 118 del 1971: obbligo di istruzione nelle classi normali tranne casi gravissimi

Art. 28, comma D:

L'istruzione dell'obbligo deve avvenire nelle classi normali della scuola pubblica, salvi i casi in cui i soggetti siano affetti da gravi deficienze intellettive o da menomazioni fisiche di tale gravità da impedire o rendere molto difficoltoso l'apprendimento o l'inserimento nelle predette classi normali

prevede l'**inserimento** degli allievi con disabilità lieve nelle classi comuni della scuola dell'obbligo, senza alcun accenno alla didattica speciale, allo sviluppo potenziale o alle risorse da impegnare. L'allievo con disabilità che fa il suo ingresso nelle classi comuni, deve **adeguarsi** ad esse.

Commissione Falcucci



Franca Falcucci, nata a Roma nel 1922, professoressa prima e senatrice poi, nel 1975 ha firmato il documento per l'inclusione scolastica dei ragazzi con disabilità, un documento fondamentale per la legge del '77 che sarebbe diventato un modello, a livello internazionale, per una scuola più «inclusiva».

la frequenza delle classi comuni **non deve necessariamente implicare il raggiungimento di mete culturali comuni.**

l'integrazione scolastica è prevista solo per i soggetti con disabilità lieve

legge 517 del 4 agosto 1977

- Abolizione delle classi differenziali
- Istituzione di docenti specializzati sul sostegno
- Introduzione di una programmazione individualizzata
- Integrazione specialistica pluristituzionale

viene reso effettivo il diritto all'inserimento nella scuola comune, tuttavia si applicava solo agli alunni della scuola elementare e media

Sentenza della Corte Costituzionale n.215 del

1987

Sentenza che risponde al ricorso di due genitori avverso il rifiuto dell'iscrizione della propria figlia disabile alla scuola Superiore.

Una delle più belle pagine di pedagogia

Scritta da 15 giudici che hanno elaborato motivazioni, che psicologi e pedagogisti non sono stati in grado di formulare compiutamente

legge 104 del 5/2/1992

art.13, comma 1: "L'integrazione scolastica si realizza ... anche attraverso: a) la programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività sul territorio gestite da Enti Pubblici o privati. "

comma 3: "Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando ai sensi del DPR 616 e successive modificazioni l'obbligo per gli Enti Locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, sono garantite attività di sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati".

legge 104 del 5/2/1992

Un aspetto centrale della Legge 104 è la **programmazione coordinata dei servizi** scolastici con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi. Una reale integrazione deve infatti coinvolgere anche gli attori del territorio, per poter divenire sociale e, nel tempo, professionale. La Legge mira a **realizzare la diversità come valore** e a rendere ciascun soggetto con disabilità **protagonista della propria vita**, in ogni suo aspetto.

legge 104/92 art.3 comma 1

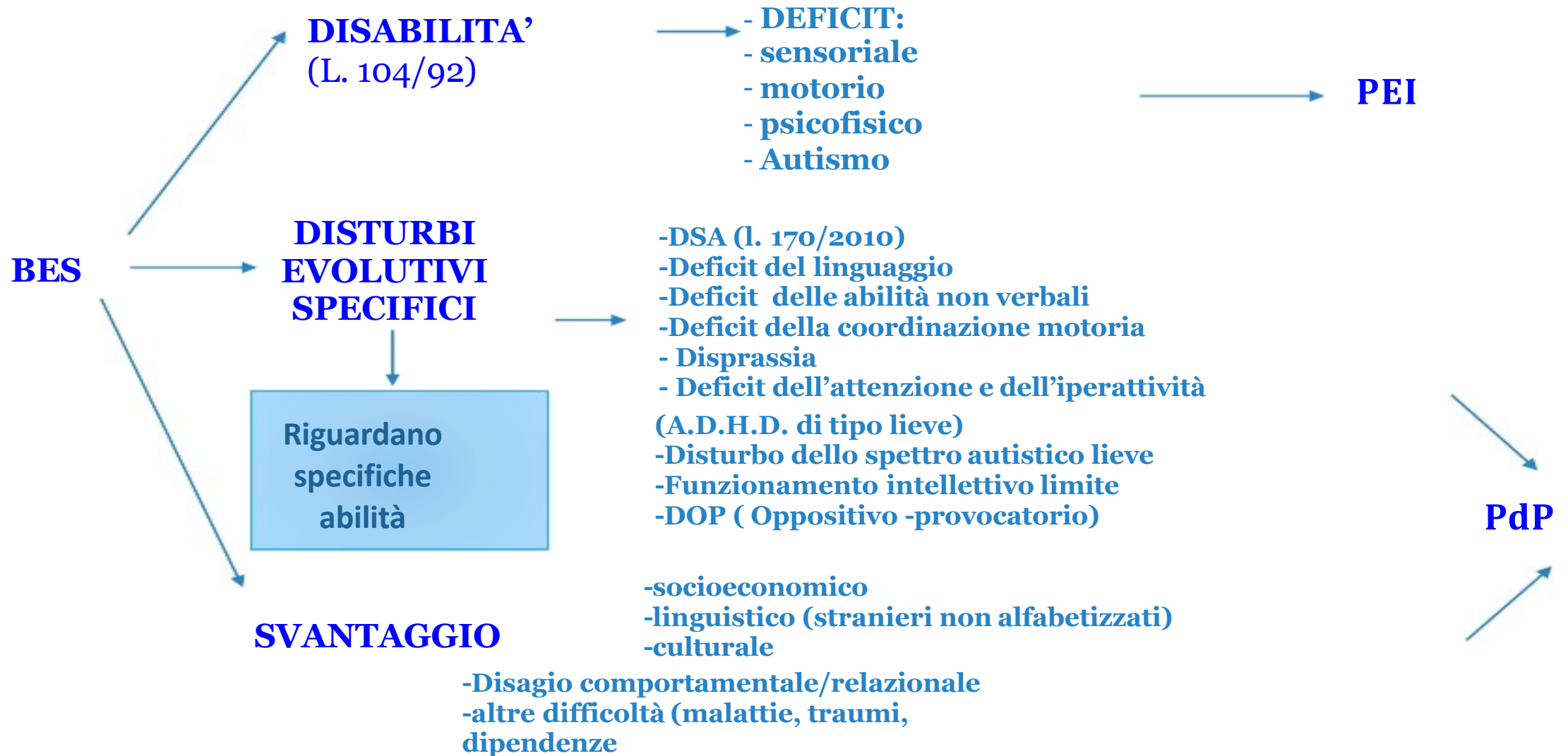
"art. 3 comma 1" della legge 104; dalla legge: "É persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che é causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione" la scuola, avvertita dalla famiglia, assegnerà un quarto dell'orario di un insegnante di sostegno.

legge 104/92 art.3 comma 3

“**art. 3 comma 3**”, attinente l'autonomia personale (dalla legge: "Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un **intervento assistenziale permanente**, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità"). In questo caso l'alunno ha diritto ad **un rapporto 1 a 1**, cioè all'orario completo di un docente di sostegno: 25 ore all'infanzia, 22 alla primaria, 18 alla secondaria.



BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (D. M. 27 dicembre 2012)



“Per motivi fisici, biologici, fisiologici, psicologici, sociali ...”